

## **POSITION PAPER**

### **INSERIMENTO DATI SEGNALAMENTO CANI IN AAA**

La Federazione Nazionale degli Ordini dei medici Veterinari Italiani è stata raggiunta da segnalazioni riguardanti la contestazione di iscrizioni di cani nelle anagrafi degli animali d'affezione, laddove riportino l'indicazione della razza. Viene contestato recentemente a due Colleghi Liberi professionisti di aver iscritto come volpini o pastori tedesco cani con quella tipologia quindi fenotipo caratteristico, ma non in possesso di pedigree. La contestazione è quella di aver contribuito ad una vera e propria frode.

La questione è correlata al Decreto Legislativo n. 529 del 30 dicembre 1992 (art. 5 comma 1). Attualmente solo la Regione Friuli-Venezia Giulia, con norma specifica, ha previsto esplicitamente che per registrare un cane di razza si debba inserire in anagrafe il numero di pedigree, in altre Anagrafi Regionali non esiste nemmeno il campo dedicato.

La Federazione intende esplicitare la propria posizione.

Riteniamo importante precisare che l'art. 5 del Decreto Legislativo 529/1992<sup>1</sup> ha una finalità di tipo commerciale ben diversa dalle finalità dell'Anagrafe degli Animali d'Affezione.

L'Anagrafe degli Animali d'Affezione è la banca dati realizzata dal Ministero della Salute, in stretta collaborazione con le amministrazioni regionali: è il sistema informativo in cui sono registrati cani, gatti e furetti, identificati, presenti sul territorio.

L'iscrizione prevede la registrazione informatica dei dati anagrafici del proprietario, del detentore e dell'animale in modo da garantire la veloce restituzione degli animali smarriti.

I dati presenti in anagrafe permettono di conoscere la consistenza e la distribuzione della popolazione degli animali d'affezione, in modo da predisporre interventi appropriati di prevenzione dell'abbandono, tutela sanitaria e protezione degli animali, con monitoraggio dei risultati anche in relazione alle morsicature ecc.

Quali medici veterinari riteniamo indispensabile che al momento della registrazione vengano individuati caratteri morfologici fondamentali e che questi possano essere ricondotti ad una razza indipendentemente se sia presente o meno il certificato genealogico (*pedigree*) poiché da queste informazioni dipende la riconoscibilità dell'animale, l'individuazione di alcune caratteristiche comportamentali e, fatto ancora più importante, gli aspetti sanitari (cosiddette patologie di razza).

---

<sup>1</sup> D.lgs. 529/1992

Art. 5. 1. È consentita la commercializzazione di animali di razza di origine nazionale e comunitaria, nonché dello sperma, degli ovuli e degli embrioni dei medesimi, esclusivamente con riferimento a soggetti iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), e che risultino accompagnati da apposita certificazione genealogica, rilasciata dall'associazione degli allevatori che detiene il relativo libro genealogico o il registro anagrafico.

Ribadiamo pertanto che il segnalamento della razza in corso di registrazione in anagrafe canina sia una prerogativa del medico veterinario del tutto indipendente dalla presenza di un certificato di iscrizione al libro genealogico e che questa trovi ampia giustificazione nelle ragioni sanitarie sopra accennate. Se si ritenesse comunque utile l'inserimento del pedigree questo passaggio non deve rientrare tra le attività del medico veterinario.

Confidiamo che le norme di adeguamento al Regolamento 2016/429 e la nuova Anagrafe degli Animali d'affezione recepiscano le finalità sanitarie della identificazione e registrazione degli animali uniformandole sul territorio nazionale. Tali norme, investendo giustamente il medico veterinario di grandi responsabilità, necessitano di chiari ruoli, responsabilità e modalità per la corretta identificazione e registrazione degli animali in anagrafe.